



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore DE POLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 SETTEMBRE 2025

Semplificazione delle procedure per il rilascio, il rinnovo e la conferma della patente di guida ai soggetti affetti da diabete

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge introduce modifiche all'articolo 119 del codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285), con particolare riferimento alle disposizioni relative all'accertamento dei requisiti fisici e psichici per il conseguimento e il rinnovo della patente di guida da parte dei soggetti affetti da diabete, coniugando l'esigenza di sicurezza della circolazione con il diritto alla mobilità e alla non discriminazione.

La disciplina vigente prevede che le persone affette da diabete siano sottoposte a particolari limitazioni e ad accertamenti più complessi rispetto alla generalità dei soggetti, al fine di garantire la sicurezza della circolazione. Tali previsioni, tuttavia, non tengono pienamente conto dell'evoluzione tecnologica e terapeutica che negli ultimi anni ha profondamente innovato la gestione della patologia diabetica.

Le terapie più all'avanguardia e tuttavia in uso da tempo, basate sull'uso di sistemi di monitoraggio continuo della glicemia con predizione e di microinfusori glicemici, nonché i protocolli che non prevedono l'impiego di farmaci insulino-stimolanti, consentono infatti un controllo più efficace e sicuro dei livelli glicemici, riducendo drasticamente i rischi di ipoglicemia e iperglicemia che possono compromettere l'idoneità alla guida. Alla luce di tali acquisizioni, si rende necessario aggiornare la normativa per evitare

un'eccessiva penalizzazione dei pazienti diabetici, garantendo al contempo elevati *standard* di sicurezza stradale.

L'articolo 1 del disegno di legge apporta tre principali modificazioni:

al comma 2-*bis* dell'articolo 119 del codice della strada si stabilisce che, nei casi in cui il trattamento del diabete avvenga mediante dispositivi avanzati di monitoraggio continuo della glicemia e con microinfusori glicemici ovvero senza l'uso di farmaci insulino-stimolanti, l'accertamento dei requisiti psico-fisici possa essere effettuato dal medico monocratico, senza ulteriori pareri;

la lettera *d-bis*) del comma 4 dell'articolo 119 introduce la medesima semplificazione anche nel procedimento previsto per il conseguimento, la revisione o la conferma delle patenti di guida delle categorie superiori;

è inoltre prevista l'adozione, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge, di un decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per l'individuazione dei dispositivi e dei protocolli farmacologici rilevanti ai fini delle disposizioni novellate e per l'ulteriore definizione delle modalità attuative, con l'obiettivo della semplificazione amministrativa e della riduzione degli oneri.

L'articolo 2 reca la clausola di invarianza finanziaria.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 119 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-*bis*, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: « L'accertamento dei requisiti psichici e fisici è effettuato dal medico monocratico di cui al comma 2 limitatamente ai casi in cui il trattamento farmacologico dei soggetti affetti da diabete avvenga mediante dispositivi per il monitoraggio continuo della glicemia con predizione e con microinfusori glicemici ovvero senza l'impiego di farmaci insulino-stimolanti, individuati con il decreto di cui al comma 10-*bis* »;

b) al comma 4, lettera *d-bis*), dopo le parole: « e sottocategorie » sono inserite le seguenti: « , ad eccezione dei casi in cui il trattamento farmacologico di tali soggetti avvenga mediante dispositivi per il monitoraggio continuo della glicemia con predizione e con microinfusori glicemici ovvero senza l'impiego di farmaci insulino-stimolanti, individuati con il decreto di cui al comma 10-*bis* »;

c) dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:

« 10-*bis*. Con decreto del Ministro della salute, di concerto col Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di attuazione dei commi 2-*bis* e 4, lettera *d-bis*), con l'obiettivo della massima semplificazione amministrativa e riduzione degli oneri ».

Art. 2.

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate vi provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.